



**COMUNE DI**  
**SAN BENEDETTO ULLANO**  
*Provincia di Cosenza*

**Prot. nr. 882**

**Ordinanza N.11 del 20.03.2020**

**OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Misure profilattiche contro la diffusione dell'epidemia da COVID -19 .**

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 – e relativi decreti attuativi- recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27.02.2020, n. 3 del 08.03.2020, n. 4 del 10.03.2020, n. 7 del 14.03.2020, n. 10 del 17.03.2020 e n. 11 del 17.03.2020;

**Richiamati** tutti i precedenti avvisi ed ordinanze sindacali del Comune di San Benedetto Ullano emessi a tutela della salute pubblica;

**Considerato** che anche nella Regione Calabria comincia a diffondersi il contagio con un aumento progressivo e preoccupante, in termini percentuali;

**Atteso** che gli epidemiologici concordano che i giorni a venire sono cruciali per l'evolversi del contagio da COVID-19;

**Considerato** che gli appelli a restare a casa ed evitare possibili situazioni di contagio non sono stati pienamente rispettati;

**Ritenuto** che la rapida evoluzione della diffusione del Covid-19 richiede l'assunzione immediata di ogni utile misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all'evoluzione della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Ritenuto**, quindi, di imporre alla cittadinanza ulteriori limitazioni in merito;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivi per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

## **ORDINA**

**1. A chiunque, che non sia residente o domiciliato nel Comune di San Benedetto Ullano, è fatto divieto di accedere nel territorio comunale, eccezion fatta per motivi di lavoro, di salute o per assistere un proprio caro anziano o diversamente abile;**

**2. È vietato circolare a piedi in 2 (due) o più persone all'interno del territorio comunale.**

**3. È vietato sostare su panchine ed in tutte le aree pubbliche (villette, piazze ecc.);**

**4. È vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria (passeggiata) lungo le strade del Comune di San Benedetto Ullano. Le predette attività possono essere svolte da soli dalle 06:00 alle ore 08:00 del mattino, possibilmente fuori dall'area urbana.**

**5. I bisogni fisiologici dei propri animali di affezione devono essere espletati in prossimità della propria abitazione, avendo cura di lasciare puliti i luoghi di bisogno.**

**6. I dispositivi di protezione sono obbligatori quando si entra negli esercizi commerciali e/o presso gli uffici pubblici;**

**7. Non è consentito allo stesso nucleo familiare fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia.**

**8. Per i fumatori è consentito l'acquisto presso i tabaccai solo tre volte a settimana.**

**9. E' vietato il commercio ambulante su tutto il territorio comunale di San Benedetto Ullano;**

**10. Che tutte le attività esercenti nel Comune di San Benedetto Ullano facciano rispettare quanto sancito dai DPCM e dalla presente ordinanza, in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani all'entrata e all'uscita degli esercizi o all'uso di guanti monouso durante l'acquisto e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi.**

### **DISPONE**

la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura Cosenza
- ASP Calabria- Provincia di Cosenza
- Presidente della Regione Calabria
- Polizia Municipale.
- Stazione dei Carabinieri di Montalto Uffugo

### **DISPONE INOLTRE**

La presente ordinanza integra i precedenti provvedimenti emessi dal Comune di San Benedetto Ullano, ha effetto immediato e trova applicazione fino a nuova disposizione;

**E' fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare la presente ordinanza ed a tutte le autorità locali di farla rispettare . Ogni violazione dovrà essere perseguita ai sensi di legge, in ogni opportuna sede.**

**Salvo** che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

**Avverso** la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

**Dalla Residenza Municipale, li 20.03.2020**

**Il Sindaco**

**Avv. Rosaria Amalia Capparelli**



*Rosaria Amalia Capparelli*

